

dovrebbe, ad esempio, dopo aver composto una lite fra due coniugi, occuparsi di ciò che riguarda la rappresentanza politica d'Italia.

Di Sant'Onofrio, relatore. Il console può delegare un altro.

Garibaldi. Sono due situazioni di fatto perfettamente diverse poichè al Cairo il rappresentante italiano non può avere quella dignità che gli spetterebbe di fronte ai residenti di altri paesi. Perciò prego il nostro relatore di non confondere le cose.

Ringrazio, poi, l'egregio presidente del Consiglio, ministro degli esteri, delle buone parole che mi ha rivolte. Sto alle sue promesse e lo ringrazio.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Di Sant'Onofrio, relatore. Allora lo stanziamento resterebbe stabilito in lire 2,398,863.50, togliendo al capitolo 31 le parole 91 e 92, che sono state conservate perchè tale era la dizione del capitolo.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, porrò a partito il capitolo 12, con la riduzione di 4,000 lire, cioè nella somma di lire 2,398,863.50.

Chi lo approva, si alzi.

(È approvato).

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Carmine a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Carmine. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione generale del bilancio sullo stato di previsione della spesa pel Ministero del tesoro per l'esercizio 1891-92.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione sul bilancio degli affari esteri.

Presidente. Capitolo 13. Stipendi ed assegni al personale degli interpreti, (*Spese fisse*), lire 133,200.

Antonelli. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Antonelli ha facoltà di parlare.

Antonelli. Vorrei fare una breve raccomandazione all'onorevole presidente del Consiglio, ed è questa che, come noi abbiamo interpreti di carriera per la lingua araba, e per la lingua turca, così, avuto riguardo alle nostre relazioni con la

Etiopia, e con altri paesi che si trovano sotto la nostra protezione, e sotto la nostra influenza, come i Dangali, sarebbe utile di formare un personale adatto per le lingue che si parlano in quei paesi.

Questo ci permetterebbe di liberarci da interpreti oggi funesti per la nostra colonia, perchè gl'indigeni colà parlano malissimo l'italiano, e quando debbono tradurre sia un discorso, sia una lettera, sono quasi sempre infedeli, o per malafede, o per ignoranza.

È in Napoli il collegio asiatico, dove s'insegnano molte lingue orientali, specialmente, credo, il cinese, che per noi ha un'importanza relativa.

Sarebbe utile che il Ministero studiasse il modo d'instituire una cattedra nel collegio asiatico di Napoli per l'insegnamento dell'amarico e del dangalo, e così si potrebbe formare un personale d'interpreti italiani fedeli, che ci libererebbe da quelli che abbiamo oggi a Massaua, e nello Scioa e che ho dovuto sperimentare per pessimi nella mia ultima missione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri.

Di Rudini, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri. Nell'ultima discussione africana, che spero non si debba rinnovare oggi, l'onorevole Sonnino fece già una raccomandazione analoga a quella ora fatta dall'onorevole Antonelli. Io non posso rispondere all'onorevole Antonelli se non come risposi all'onorevole Sonnino.

La raccomandazione è giusta, ed io studierò in qual modo si possa trar partito dal collegio asiatico di Napoli. Così spero che l'onorevole Antonelli vorrà dichiararsi soddisfatto.

Antonelli. Ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio e prendo atto delle sue parole.

Presidente. Il capitolo 13 rimane dunque approvato in lire 133,200.

Capitolo 14. Stipendi ed indennità locali da corrisponderci agli impiegati d'ordine presso i regi uffici all'estero, lire 31,800.

Capitolo 15. Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi di destinazione e di traslocazione, lire 230,000.

Capitolo 16. Viaggi in corriere (Regio decreto 28 giugno 1863), lire 50,000.

Capitolo 17. Missioni politiche e commerciali, lire 180,000.

Capitolo 18. Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici, fitto di palazzi all'estero, lire 142,400.

Capitolo 19. Manutenzione di proprietà dema-